

## ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

- (1) all'allegato I, sotto la riga relativa al contingente tariffario 09.4168, sono inserite le seguenti righe:

«09.4729	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4730	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4731	Riso	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No»;

- (2) l'allegato II è così modificato:

- (a) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4125 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari degli Stati Uniti d’America, del Canada e del Regno Unito”;
---	---

- (b) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4131 e 09.4133 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”;
---	---

- (c) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4120, 09.4121 e 09.4122 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”. La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento”;
---	---

- (d) la casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4123 e 09.4125 è sostituita dalla seguente:

<b>«Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	No»;
---	------

(3) l'allegato III è così modificato:

- (a) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4119 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso»</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito”;
--	---

- (b) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4130 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso»</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito”;
--	---

- (c) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 e 09.4168 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso»</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”;
--	---

- (d) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4154 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso»</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito”;
--	---

- (e) la casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4154 è sostituita dalla seguente:

<b>«Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica»</b>	No»;
--	------

- (f) sono aggiunte le seguenti tabelle:

<b>«Numero d'ordine»</b>	<b>09.4729</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre

<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Riso semigreggio [espresso in equivalente riso semigreggio]
<b>Origine</b>	Vietnam
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	20 000 000 kg [espressi in equivalente riso semigreggio], suddivisi come segue: 10 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Codici CN</b>	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome "Viet Nam" o "Viet-Nam" o "Vietnam" e la casella "Sì" è contrassegnata con una crocetta.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4730</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Riso lavorato [espresso in equivalente riso lavorato]
<b>Origine</b>	Vietnam
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	30 000 000 kg [espressi in equivalente riso lavorato], suddivisi come segue: 15 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Codici CN</b>	1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome "Viet Nam" o "Viet-Nam" o "Vietnam" e la casella "Sì" è contrassegnata con una crocetta.

<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4731</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 29 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Riso lavorato [espresso in equivalente riso lavorato] Le seguenti varietà di riso "Fragrant": Jasmine 85 ST 5 ST 20 Nang Hoa 9 (NàngHoa 9) VD 20 RVT OM 4900 OM 5451 Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)
<b>Origine</b>	Vietnam
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Per l'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine quale definita all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV.2 RISO, Parte D: Origine Vietnam, certificato di autenticità del presente regolamento. Autorità emittente: Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	30 000 000 kg [espressi in equivalente riso lavorato], suddivisi come segue: 15 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 7 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 0 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Codici CN</b>	1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e il titolo stesso reca il nome "Viet Nam" o "Viet-Nam" o "Vietnam" e la casella "Sì" è contrassegnata con una crocetta.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione»;

- (4) all'allegato IV, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4320 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 20 reca l'indicazione "zuccheri destinati ad essere raffinati" e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito";
---	---

- (5) all'allegato VI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4287 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito";
---	--

- (6) all'allegato VII, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4286 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari della Cina e del Regno Unito";
---	--

- (7) l'allegato VIII è così modificato:

- (a) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4003 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito";
---	---

- (b) le caselle «Descrizione del prodotto» e «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4450 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«Descrizione del prodotto</b>	Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: "Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie 'A', 'B' o 'C'. Le carcasse di manzo giovane leggero e di giovenca sono classificate nelle categorie 'A' o 'B', secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina".
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.»;

- (c) la casella «Descrizione del prodotto» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4002 è sostituita dalla seguente:

<b>«Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: "Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo 'choice' o 'prime' secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate 'Canada A', 'Canada AA', 'Canada AAA', 'Canada Choice' e 'Canada Prime', 'A1', 'A2', 'A3' e 'A4', secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione".»;
----------------------------------	--

- (8) all'allegato IX, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4595 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito";
---	---

- (9) l'allegato X è così modificato:

- (a) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» della tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4038 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito";
---	---

- (b) la casella «Descrizione del prodotto» della tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4038 e 09.4170 è sostituita dalla seguente:

<b>«Descrizione del prodotto</b>	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono: — "lombate disossate": lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo — prosciutti e loro pezzi»;
----------------------------------	--

- (10) all'allegato XI, la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4401 e 09.4402 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura "Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito";
---	---

(11) l'allegato XII è così modificato:

- (a) la casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 e 09.4422 è sostituita dalla seguente:

<b>«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 24 del titolo reca la dicitura “Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito”;
---	---

- (b) le caselle «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo» e «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» delle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420 sono sostituite dalla seguente:

<b>«Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No.
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

(12) all'allegato XIV.2 RISO è aggiunta la seguente parte D:

#### «PARTE D. Origine Vietnam

##### Certificate of Authenticity

1 Exporter (Name and full address)	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY for export to the European Union No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body)
2 Consignee (Name and full address)	
3 country and place of cultivation	
4 country of destination in EU	
5 Packing 5 kg or less (number of packings)	
6 Description of goods	7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings)
	8 Net weight (kg) Gross weight (kg)

9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

#### 10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

#### 11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION».

## ALLEGATO II

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:

- (1) le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0144, 09.0145 e 09.0153 sono soppresse;
- (2) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0141 è sostituita dalla seguente:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.0141</b> - Riso semigreggio <b>09.0165</b> - Risone <b>09.0166</b> - Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi) <b>09.0167</b> - Riso lavorato (a grani tondi) <b>09.0168</b> - Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi) <b>09.0169</b> - Riso semilavorato (a grani tondi)
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Riso semigreggio: 1006 20 Risone: 1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi): 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 Riso lavorato (a grani tondi): 1006 30 61 1006 30 92 Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi): 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 Riso semilavorato (a grani tondi): 1006 30 21 1006 30 42
<b>Codici TARIC</b>	-

<b>Origine</b>	Bangladesh
<b>Quantitativo</b>	Equivalenti a 4 000 000 kg di riso semigreggio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabile
<b>Prova di origine</b>	Certificato di origine, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per i codici CN 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 e 1006 10 79: dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR Per il codice NC 1006 20: dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR; Per il codice NC 1006 30: dazio stabilito a norma all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR.
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento»;

(3) la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0162 è sostituita dalla seguente:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.0161</b> - Carni non disossate <b>09.0162</b> - Carni disossate
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (¹), concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio (²).
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A: ex 0202 20 30 (v. codici TARIC) ex 0202 30 10 (v. codici TARIC) ex 0202 30 50 (v. codici TARIC) ex 0202 30 90 (v. codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. codici TARIC) “Prodotto A” come definito all'articolo 18 del presente regolamento

<b>Codici TARIC</b>	0202 20 30 81 0202 20 30 82 0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
<b>Quantitativo</b>	15 443 000 kg in equivalente carni non disossate
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabile
<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Per il codice NC ex 0202 20 30: 1 414 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10: 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50: 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90: 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91: 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento

(<sup>1</sup>) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

(<sup>2</sup>) Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).»;

(4) la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0163 e 09.0164 è sostituita dalla seguente:

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0163 - Carni non disossate</b> <b>09.0164 - Carni disossate</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT  Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul

	commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B: ex 0202 20 30 (v. codici TARIC) ex 0202 30 10 (v. codici TARIC) ex 0202 30 50 (v. codici TARIC) ex 0202 30 90 (v. codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. codici TARIC) “Prodotto B” come definito all’articolo 18 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0202 20 30 83 0202 20 30 84 0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0206 29 91 61 0206 29 91 69
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
<b>Quantitativo</b>	4 233 000 kg in equivalente carni non disossate
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabile
<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC ex 0202 20 30: 20 % + 994,5 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 10: 20 % + 1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 50: 20 % ++ 1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 90: 20 % ++ 2 138,4 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0206 29 91: 20 % ++ 2 138,4 EUR per 1 000 kg netti
<b>Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Per il codice NC ex 0202 20 30: 420 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10: 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50: 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90: 903 EUR per 1 000 kg di peso netto

	Per il codice NC ex 0206 29 91: 903 EUR per 1 000 kg di peso netto
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento»;

(5) la tabella relativa ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160 è sostituita dalla seguente:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.0159</b> - Burro <b>09.0160</b> - Altro
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: 0405 10 0405 90
<b>Codici TARIC</b>	-
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
<b>Quantitativo</b>	11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 1° luglio al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 30 giugno
<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	94,80 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Per il codice NC 0405 90: 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro Conformemente all'articolo 29 del presente regolamento»;

(6) all'allegato II, il titolo della parte B è sostituito dal seguente:

«B. **Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169.**».